

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, CONSOLI, BAIARDI, CARDINALE,  
CISBANI e GALEOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1989

### Norme per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'ENEL

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che presentiamo costituisce un tentativo di adeguare l'ENEL, creato con la nazionalizzazione oltre un quarto di secolo fa, ai nuovi problemi posti dalla politica energetica italiana. La scelta proposta non è quella di una legge organica di riforma, ma di un cambiamento sostanziale in punti rilevanti, resi necessari dal mutare del quadro complessivo.

Quali sono i grandi accadimenti succeduti alla nazionalizzazione? In rapida sintesi essi possono essere così richiamati: 1) la formazione delle Regioni a statuto ordinario; 2) la crisi energetica e il blocco dei programmi nucleari, con il conseguente passaggio dai megaimpianti all'asse risparmio-energie rinnovabili; 3) l'emergere di un nuovo ruolo degli enti locali

e delle loro aziende (leggi n. 393 del 1975, n. 309 del 1981, n. 308 del 1982, n. 529 del 1982, cui si devono aggiungere quelle pendenti in Parlamento); 4) l'esplosione della questione ambientale.

Viviamo in un momento nel quale siamo sommersi da un'ondata privatistica. L'argomento, secondo cui l'area dell'attività pubblica è l'area dell'inefficienza e dello spreco, non è certo privo di elementi a sostegno. Tuttavia, si deve respingere l'idea che solo la gestione privatistica consenta la modernità e lo sviluppo.

Da questo punto di vista l'ENEL costituisce un esempio calzante. Occorre riconoscere che l'Ente ha consentito di far fronte al fabbisogno elettrico in una fase critica. E lo ha potuto fare

per la sostanziale buona struttura dell'Ente e per le qualità professionali del personale operaio, tecnico e dirigente. Se si può sostenere che è stata «tradita», la nazionalizzazione in sé va tuttora difesa, poichè da essa è dipesa e dipende la possibilità di far fronte alle necessità elettriche dell'Italia. Ha influito in maniera pesantemente negativa la scelta di puntare essenzialmente sul nucleare e sui macroimpianti, scoraggiando e svuotando le aziende municipalizzate e consortili e gli autoproduttori. Più in generale, è la stessa idea di uso razionale dell'energia che non ha avuto gli sviluppi e gli adattamenti necessari.

Le nostre proposte si fondano dunque sulla convinzione che l'ENEL costituisca uno strumento vitale per una nuova politica energetica, ma che esso debba da un lato riconoscere le garanzie ambientali e territoriali, dall'altro accogliere l'importanza della dimensione regionale e infine promuovere e coordinare la produzione minore.

Quali sono i punti sui quali il presente documento interviene? Nell'articolo 1 si affida all'ENEL il compito della «valorizzazione delle fonti rinnovabili e delle energie alternative» e del risparmio, si propone l'equilibrio territoriale e ambientale come parametro fondamentale e s'impegna l'Ente a ricercare

intese, collaborazioni e accordi ai fini di un'armonizzazione comunitaria del sistema elettrico.

Nell'articolo 3 si ridefiniscono i criteri economico-finanziari di gestione dell'Ente.

Nell'articolo 4 si stabilisce che l'ENEL deve praticare una politica tariffaria tale da incoraggiare l'attività delle aziende municipalizzate e consortili e degli autoproduttori e da garantire l'assorbimento delle loro eccedenze.

Nell'articolo 5 si profilano le basi di una ristrutturazione interna: dipartimenti regionali per la distribuzione ed aree omogenee anche interregionali per la produzione.

Nell'articolo 6 si fissa il principio che le Regioni costituiscono l'interlocutore primario nella programmazione delle attività e che i rapporti dell'ENEL con esse devono essere regolati da specifici accordi di programma.

L'articolo 7 prevede che l'ENEL possa costituire o assumere partecipazioni societarie tanto in Italia quanto all'estero, in corrispondenza con i suoi compiti istituzionali.

L'articolo 8, infine, ridefinisce alcuni compiti del consiglio d'amministrazione, in direzione di una separazione più precisa dei compiti di indirizzo, che spettano al medesimo, e di quelli gestionali, che sono di competenza della tecnostuttura.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In aggiunta ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge istitutiva 6 dicembre 1962, n. 1643, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720, e in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) contribuisce alla valorizzazione delle fonti rinnovabili e delle energie alternative e all'uso razionale dell'energia, in particolare, con le produzioni combinate. Nella progettazione e nella costruzione di nuovi impianti e nella gestione di tutti gli impianti fondamentale è il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali. Le procedure di autorizzazione devono essere contenute nella valutazione di impatto ambientale. Al fine di rispettare tali vincoli l'ENEL è autorizzato a disporre di risorse adeguate e a realizzare interventi a garanzia dell'equilibrio ecologico e territoriale.

2. L'ENEL programma la sua attività secondo gli orientamenti contenuti nel Piano energetico nazionale, approvato dal Parlamento, e secondo le direttive del governo. Nell'ambito di tali orientamenti l'ENEL è impegnato a ricercare intese, collaborazioni e accordi con enti e società elettriche dei Paesi della CEE ai fini di un'armonizzazione comunitaria del sistema elettrico.

## Art. 2.

1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che opera tramite l'Agenzia per l'energia.

2. Su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettri-

ca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE per l'approvazione, nel rispetto delle direttive dello stesso e nel quadro degli indirizzi del Piano energetico nazionale, il programma poliennale di attività, con previsione analitica dei fabbisogni finanziari e della relativa copertura, per l'intero periodo e per ciascun esercizio.

3. Entro il mese di maggio di ciascun anno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Parlamento il bilancio dell'Ente e riferisce anche in ordine a tempi e costi, allo stato di realizzazione e avanzamento del programma, con particolare riferimento alla costruzione di nuovi impianti.

4. Il bilancio annuale dell'ENEL è sottoposto a certificazione tramite una commissione qualificata.

### Art. 3.

1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede all'assolvimento dei compiti di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dalle tariffe, dal mercato finanziario e dal fondo di dotazione.

2. Il fondo di dotazione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, costituisce una contribuzione in conto capitale.

3. Nel quadro dei fabbisogni finanziari del programma poliennale e della relativa copertura, il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le linee di politica tariffaria per l'intero periodo, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garantire la copertura dei costi di esercizio per ciascuno dei comparti di distribuzione (industria, civile, terziario);

b) attuare una struttura tariffaria tale da disincentivare l'uso non razionale dell'energia elettrica e gli usi elettrici non obbligati;

c) assicurare, compatibilmente con le esigenze di competitività internazionale, il riequilibrio tariffario nei comparti dell'industria e del terziario, così da garantire la partecipazione di tutti gli utenti al fatturato in proporzione ai reali consumi di energia.

4. Non possono essere posti a carico del bilancio dell'Ente, se non previa individuazione della relativa copertura a carico dello Stato, oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica a prezzi inferiori alle tariffe vigenti.

#### Art. 4.

1. Ai fini della più estesa utilizzazione delle risorse energetiche interne e delle fonti interne e rinnovabili, l'Ente deve praticare una politica tariffaria tale da incoraggiare l'attività delle aziende municipalizzate e consortili e degli autoproduttori entro i limiti fissati dalla legge istitutiva dell'ENEL, modificati per le fonti riproducibili dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, salvo il caso di produzioni combinate ove possono essere superati tali limiti, e tale da garantire l'assorbimento delle loro eccedenze nella rete nazionale a prezzi convenienti.

2. Il trattamento tariffario, di cui al comma 1, è condizionato strettamente al rispetto rigoroso delle norme vigenti in materia di emissioni e, più in generale, di effetti inquinanti.

#### Art. 5.

1. La struttura dell'ENEL è decentrata a livello regionale al fine di meglio corrispondere al carattere flessibile del Piano energetico nazionale e di adattarsi alle specificità delle risorse della domanda locale. L'organizzazione territoriale si articola in dipartimenti regionali per quanto attiene alla distribuzione ed in aree omogenee anche interregionali per quanto attiene alla produzione. All'interno dei dipartimenti regionali l'organizzazione territoriale è articolata in zone ed agenzie per la distribuzione e in gruppi di impianti per la produzione.

2. In collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, gli uffici regionali devono fornire agli uffici nazionali di programmazione dell'ENEL le previsioni relative alla qualità e alla quantità della domanda in base agli obiettivi di uso maggiormente razionale dell'energia, previsioni utili all'elaborazione dei piani dell'Ente.

## Art. 6.

1. Le Regioni costituiscono l'interlocutore primario dell'ENEL nella programmazione delle attività. I rapporti tra l'ENEL e le Regioni sono regolati da appositi accordi di programma, che devono prevedere una strumentazione adeguata alla loro realizzazione.

2. Con gli Enti locali i rapporti dell'ENEL possono essere regolati da apposite convenzioni.

## Art. 7.

1. Ferme le disposizioni contenute nella legge 18 dicembre 1973, n. 856, e nella legge 15 giugno 1981, n. 309, quando - per il conseguimento dei fini istituzionali e la realizzazione dei programmi dell'ENEL - sia opportuna una collaborazione tecnica ed economica con altri enti e/o imprese, previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne dà notizia preventiva al Parlamento, l'ENEL può promuovere la costituzione di società, o assumervi partecipazioni, con enti pubblici, imprese pubbliche o private, nazionali od estere, loro consorzi e società i cui fini siano simili a quelli istituzionali dell'Ente.

2. Nel caso di società italiane, di norma la partecipazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica dovrà essere di maggioranza.

## Art. 8.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è l'organo di indirizzo e controllo della gestione dell'Ente.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) a modifica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720, delibera la struttura organizzativa dell'Ente e i regolamenti interni dell'Ente, su proposta del direttore generale, nonchè la nomina e la cessazione dal servizio del direttore generale, dei direttori centrali e dei direttori compartimentali e, su proposta del direttore generale, le promozioni e le misure disciplinari relative a tale personale;

b) a modifica del comma 19 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720, delibera, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti, sulla costituzione di società o sulla partecipazione al loro capitale. L'autorizzazione ministeriale deve intervenire entro sessanta giorni dalla comunicazione; trascorso tale periodo senza che il parere ministeriale sia stato espresso, la delibera diviene esecutiva.